

## Newsalert

Dipartimento IP, TMT e Protezione dei dati personali

Le nuove misure per il settore delle comunicazioni elettroniche: le previsioni del D.L. c.d. "Curaltalia"

Il Consiglio dei ministri, in data 16 marzo 2020, ha approvato un decreto-legge recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per imprese, lavoratori e famiglie connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (il decreto c.d. "Curaltalia", di seguito, per brevità, il "**Decreto**").

Il Decreto, che risponde all'esigenza di fronteggiare la perdurante situazione di emergenza venutasi a creare a causa della diffusione del Covid-19, introduce concrete misure di sostegno economico a favore di imprese e cittadini, oltre a contenere misure funzionali all'ordinato esercizio di alcune attività, come, ad esempio, l'attività giudiziaria.

Si sintetizzano qui di seguito le principali disposizioni del Decreto che interessano il settore delle comunicazioni elettroniche.

Il Decreto è stato pubblicato nel numero 70 della Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 17 marzo 2020.

### **Commento all'art. 82 del Decreto (Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche)**

- *Ratio*: fronteggiare efficacemente la crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche.

# CHIOMENTI

- Soggetti interessati: operatori autorizzati a fornire una rete pubblica di comunicazioni o servizi di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
- Misure previste: (i) svolgimento di ogni utile iniziativa per potenziare le infrastrutture di comunicazioni elettroniche e garantire il funzionamento delle reti, nonché l'operatività e continuità dei servizi, assicurando un ininterrotto accesso ai servizi di emergenza; (ii) accoglimento delle richieste degli utenti per il miglioramento della capacità di rete o della qualità del servizio, ove le richieste siano "ragionevoli", accordando precedenza alle strutture e ai settori ritenuti "prioritari" dalle unità di emergenza o di crisi; (iii) possibilità di svolgere interventi finalizzati al potenziamento e alla manutenzione delle reti anche in vigenza dei provvedimenti che limitano la circolazione sul territorio, pur sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio.
- Amministrazione pubblica coinvolta: le misure attuate dagli operatori devono essere comunicate all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom), chiamata ad adattare o integrare la regolazione vigente, ove necessario al fine del perseguimento dello scopo di potenziamento e manutenzione di reti e servizi.
- Periodo di vigenza delle misure: fino al 30 giugno 2020.

\*\*\*

Con tale articolo si è inteso favorire un potenziamento dei servizi di connettività per adattarli alle crescenti esigenze di un elevato numero di utenti costretti dall'emergenza sanitaria a lavorare, accedere a piattaforme per la didattica a distanza, e più generale ricevere e trasmettere dati e informazioni dalle proprie abitazioni. L'incentivo al lavoro agile e la fruibilità di lezioni tramite strumenti digitali comporta infatti la necessità di garantire che l'adozione di tali modalità sia tecnicamente possibile e che l'impatto sull'agevole svolgimento delle diverse attività sia limitato. A tale fattore si accompagna il rischio (o quantomeno la preoccupazione) che le reti arrivino ad un punto di saturazione per l'elevata quantità di dati che devono essere trasportati, non più tra utenze *business* modulate sulla base delle specifiche esigenze delle singole attività, ma tra utenze *consumer*, generalmente utilizzate per consumi diversi e ben più circoscritti nell'arco della giornata.

Sebbene il comma 1 inquadri in maniera puntuale l'esigenza da cui scaturisce l'intervento normativo, le misure in concreto disposte non appaiono idonee ad avere un impatto particolarmente significativo.

In particolare, i commi 2 e 3 prevedono l'adozione di iniziative volte a (i) potenziare le infrastrutture, (ii) garantire il funzionamento e la continuità dei servizi, (iii) assicurare l'accessibilità dei servizi di emergenza. Tuttavia, tali disposizioni non sembrano avere capacità coercitiva in quanto non corredate da alcuna previsione sanzionatoria. Inoltre, non viene prevista né una metrica per individuare l'effettivo rispetto delle nuove prescrizioni, né viene attribuita una precisa competenza a vigilare sull'adozione

# CHIOMENTI

di tali interventi. Sembra dunque che tali norme siano finalizzate a incentivare determinate misure piuttosto che imporle.

Al contempo il comma 4 stabilisce che gli operatori debbano soddisfare le richieste degli utenti per il miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio – soprattutto ove finalizzate a fronteggiare più efficacemente l'emergenza sanitaria. La norma sembra essere formulata in maniera ampia e non idonea ad imporre un effettivo e circostanziato obbligo in capo agli operatori. Il generico carattere di "ragionevolezza" delle richieste, quale condizione per il loro necessario accoglimento, si presta infatti ad una pluralità di interpretazioni.

Inoltre, nel delineare gli obiettivi di tale previsione, la relazione illustrativa che accompagna il D.L. richiama la necessità di "colmare il divario digitale" italiano. Tuttavia, tale ambizioso obiettivo appare irraggiungibile con le misure disposte stante (a) la loro limitata portata temporale – fino al 30 giugno 2020 – e (b) la mancata considerazione – e dunque la piena applicabilità anche nel periodo di emergenza – dei vincoli dettati dall'intero iter amministrativo e autorizzativo che precede l'installazione di nuove reti o impianti di comunicazione elettronica, nonché dei relativi plessi normativi (e.g. disciplina sulle autorizzazioni paesaggistiche, sul rispetto dei limiti all'elettromagnetismo, etc.). Peraltro, la nuova disciplina non individua alcun incentivo di natura operativa o economica (e.g. incentivi fiscali) che possa favorire il potenziamento delle reti di comunicazione.

Con il comma 5 è stato attribuito il carattere di "imprese di pubblica utilità" sia agli operatori di rete – per i quali la previsione potrebbe apparire pleonastica in quanto gli impianti di reti di comunicazione elettronica e le relative opere accessorie sono già dotate di carattere di pubblica utilità ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) – sia ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica. Sebbene tale norma intenda sottrarre dal perimetro delle attuali limitazioni operative e di circolazione gli addetti degli operatori di comunicazione impegnati in interventi per il miglioramento delle reti, la qualifica "soggettiva" di imprese di pubblica utilità non sembra consentire una estensione delle possibili deroghe anche in favore di soggetti terzi appaltatori e subappaltatori. Pertanto, non sarebbero autorizzati a muoversi per lo svolgimento di tali interventi quei soggetti che, in collaborazione con i principali operatori italiani, stanno contribuendo in modo significativo alle attuali operazioni di realizzazione, sviluppo e manutenzione delle reti di comunicazioni elettroniche in Italia.

Infine, il comma 6 prevede un obbligo per gli operatori di comunicare le misure intraprese all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom). Viene inoltre attribuito all'Autorità il potere di intervenire per modificare la disciplina regolamentare ove necessario, ad esempio nel variare transitoriamente le misure imposte agli operatori (e.g. in materia di replicabilità tecnica ed economica dell'offerta per l'ex monopolista), in modo da consentire un miglioramento delle offerte e della qualità del servizio da parte di tutti gli attori del mercato.

## **Commento agli artt. 117 e 118 del Decreto (Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali)**

Gli artt. 117 e 118 dispongono una ulteriore estensione dell'attuale regime di *prorogatio* accordato ai componenti del Garante per la Protezione dei Dati personali – ex articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107 – e dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom) – ex articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.

Per entrambe le Autorità il previgente termine del 31 marzo 2020 per la cessazione delle funzioni degli attuali componenti viene sostituito da un termine legato alla conclusione dell'attuale di stato di emergenza: la proroga si estende infatti fino a 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 sul territorio nazionale (inizialmente dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020).

Come chiarito dalla relazione illustrativa, l'ulteriore proroga concessa alle due Autorità rimane limitata all'adozione di atti di ordinaria amministrazione, e di quelli indifferibili e urgenti, tra cui deve ritenersi ricompreso qualsiasi provvedimento necessario per garantire la corretta implementazione di quanto previsto nel Decreto stesso (con particolare riguardo alle attività di AGCom ai sensi dell'art. 82).

\* \* \*

Il Decreto dovrà essere convertito in legge entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione (*i.e.*, 16 maggio 2020) e si rammenta che durante l'*iter* di conversione è suscettibile di modifiche.

---

*Per ulteriori approfondimenti, si prega di contattare il Vostro abituale riferimento in Chiomenti.*

---

### **Contatti**

#### **Gilberto Nava**

Partner – Chiomenti  
Dipartimento IP, TMT e Protezione dei dati personali  
T. +39 06 46622 819  
gilberto.nava@chiomenti.net